



Regolamento CONI degli Agenti Sportivi

Testo aggiornato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019

Parte I

Capo I- Premesse

Art. 1- Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, istituito presso il CONI ai sensi dell'art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dell'art. 1 del d.p.c.m. del 23 marzo 2018.
2. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; iii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.
3. Il Regolamento detta, altresì, i principi generali dell'attività degli agenti sportivi iscritti nel Registro, prevedendo i casi di incompatibilità ed il conseguenziale regime sanzionatorio sportivo ai sensi dell'art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017.
4. Le Federazioni sportive nazionali professionistiche devono rispettare i principi generali fissati dal Regolamento e devono ad esso conformarsi nel disciplinare le materie oggetto di delega.

Art. 2- Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento si intende per:
 - a) "agente sportivo": il soggetto che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini dello svolgimento delle attività descritte al precedente art. 1, comma 2;
 - b) "agente sportivo stabilito": i cittadini dell'Unione Europea che sono abilitati in altro Stato membro a mettere in relazione due o più parti ai fini dello svolgimento delle attività descritte al precedente art. 1, comma 2;
 - c) "Registro nazionale", di seguito "Registro": il Registro istituito presso il CONI al quale devono essere iscritti tutti i soggetti che intendono svolgere l'attività disciplinata dal presente Regolamento;

d) “Registro federale”: il Registro istituito presso ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica al quale devono essere iscritti i soggetti che hanno superato l’esame di abilitazione e che intendono svolgere l’attività di agente sportivo;

e) “titolo abilitativo”: il titolo avente carattere permanente conseguito con il superamento dell’esame di abilitazione;

f) “Commissione CONI degli Agenti Sportivi”, di seguito “Commissione”: organo collegiale istituito con il presente Regolamento presso il CONI cui sono attribuiti poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatori;

g) “esame di abilitazione”, di seguito “esame”: esame articolato in una prova generale, da svolgersi presso il CONI, e in una prova speciale, da svolgersi presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche;

h) “contratto di mandato”, di seguito “contratto”: il contratto stipulato e sottoscritto tra un agente sportivo e una società e/o un atleta, o con entrambi, che contenga i requisiti minimi previsti dal presente Regolamento;

i) “associazioni di categoria degli agenti sportivi maggiormente rappresentative a livello nazionale”: le associazioni il cui Presidente sia un agente sportivo e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere costituite da almeno tre anni;

2) essere disciplinate e regolate da uno statuto che preveda che l’associazione: i.) sia apartitica e apolitica; ii.) promuova la conoscenza, la diffusione, la tutela dei valori dello sport e delle norme che regolano l’attività degli agenti sportivi; iii.) promuova e realizzi, anche in via decentrata, iniziative volte garantire lo svolgimento ed il coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione degli iscritti;

3) avere un numero totale di iscritti agenti sportivi pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale degli associati;

4) avere sede legale in Italia;

5) non avere scopo di lucro;

l) “associazioni di atleti professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale”: le associazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere costituite da almeno tre anni;

2) essere disciplinate e regolate da uno statuto che preveda che l'associazione: i.) sia apartitica e apolitica e operi in condizioni di piena autonomia nel solo ed esclusivo interesse dei propri associati, sia come categoria che come singoli; ii.) tuteli, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e delle prescrizioni dell'ordinamento sportivo, gli interessi morali, professionali ed economici di tutti i propri associati; iii.) promuova ogni iniziativa per ottenere il completo riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente garantiti;

3) avere sede legale in Italia;

4) non avere scopo di lucro.

2. Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi stabiliti, in quanto compatibili.

Capo II- Registro Nazionale degli agenti sportivi

Art. 3- Registro Nazionale degli agenti sportivi

1. Il Registro si articola in due sezioni:

a) sezione agenti sportivi - cui sono iscritti tutti coloro che esercitano le attività di cui all'art. 1, comma 2;

b) sezione agenti sportivi stabiliti - cui sono iscritti i cittadini dell'Unione Europea abilitati in altro Stato membro a esercitare le attività di cui all'art. 1 comma 2.

2. Ciascuna sezione del Registro deve indicare:

a) nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza dell'iscritto, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici;

b) data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale o del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro federale;

c) numero del tesserino identificativo rilasciato dal CONI;

d) se l'attività è svolta in proprio o attraverso una società di persone o di capitali;

e) nel caso di attività svolta attraverso una società di persone o di capitali: nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;

f) eventuali provvedimenti disciplinari.

3. Il Registro contiene, altresì, l'elenco delle società costituite dagli agenti sportivi iscritti ai sensi del successivo art. 5 e che organizzano l'attività in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.
4. Il Registro è consultabile sul sito istituzionale del CONI.

Art. 4- Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro

1. Possono iscriversi al Registro i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
 - c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
 - d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
 - e) non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni;
 - f) non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
 - g) non avere riportato sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
 - i) non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della Federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare;
 - j) nel caso di sanzioni pecuniarie nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
 - k) avere validamente superato l'esame di abilitazione, o in alternativa essere in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015;
 - l) essere in possesso del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi della Federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale è stata svolta la prova speciale di cui all'art. 16, o in alternativa presso la quale è stato sostenuto l'esame di abilitazione in data antecedente il 31 marzo 2015;
 - m) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18;
 - n) aver stipulato una polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - o) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria di cui all'art. 5, comma 3.

2. Gli agenti sportivi stabiliti sono iscritti nella sezione agenti sportivi stabiliti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), a seguito della comunicazione della Federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale intendono operare.

Art. 5- Modalità di iscrizione al Registro

1. L'iscrizione al Registro avviene mediante apposita domanda redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, corredata di una marca da bollo di Euro 250,00. La domanda di iscrizione è accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche redatta secondo il modello di cui all'Allegato B, con la quale l'agente sportivo dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 4. In ogni caso, nella domanda di iscrizione, l'agente sportivo indica l'indirizzo di posta elettronica certificata dove intende ricevere ogni comunicazione inerente la sua posizione.
2. Se l'attività di agente sportivo è svolta attraverso una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'inserimento nell'apposito elenco del Registro. La domanda, con la quale il legale rappresentante attesta che ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 19, comma 2, deve essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato C.
3. L'iscrizione al Registro è subordinata al versamento dei diritti di segreteria pari a Euro 500,00 quale contributo per la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro. Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale "iscrizione al Registro agenti sportivi per l'anno ____" ed il nominativo dell'agente sportivo richiedente, mediante bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN IT93P0100503309000000000087, intestato a CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il richiedente deve, inoltre, indicare nella domanda di iscrizione gli estremi identificativi del versamento.
4. All'atto dell'iscrizione, il CONI rilascia un tesserino identificativo, riportante la qualifica di "agente sportivo CONI", con l'indicazione dell'una o più discipline federali nel cui ambito l'agente è abilitato ad operare. Il tesserino dovrà essere restituito nei casi di cancellazione dal Registro previsti dall'art. 7.
5. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a rispettare le leggi, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle Federazioni sportive nazionali professionistiche e internazionali nell'ambito delle quali presta la propria attività professionale, anche laddove la propria attività sia organizzata in forma societaria ai sensi dell'art. 19.

6. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna, altresì, a sottoscrivere il Codice di condotta professionale della Federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito intende operare. È demandata a ciascuna Federazione sportiva nazionale l'emanazione del Codice di condotta professionale.
7. L'iscrizione al Registro ha la durata di un anno a decorrere dalla data di approvazione della domanda.

Art. 6 - Rinnovo annuale dell'iscrizione al Registro

1. L'agente sportivo che intende continuare a esercitare la sua attività è obbligato, entro trenta giorni dall'avvenuto rinnovo dell'iscrizione nel Registro federale, a presentare un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro, corredata di una marca da bollo di importo pari a Euro 250,00 e da una copia del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione presso la Federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito è abilitato a operare.
2. Il rinnovo dell'iscrizione al Registro è subordinato al versamento dei diritti di segreteria pari a Euro 500,00 quale contributo per la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro. Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale "rinnovo iscrizione Registro agenti sportivi per l'anno ___ " ed il nominativo dell'agente sportivo richiedente, mediante bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN IT93P010050330900000000087, intestato a CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il richiedente deve, inoltre, indicare nell'istanza di rinnovo gli estremi identificativi del versamento.
3. Con l'istanza di rinnovo, l'agente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conferma la veridicità e la permanenza di tutte le dichiarazioni rese all'atto della prima iscrizione al Registro.

Art. 7- Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro è disposta con provvedimento della Commissione di cui all'art. 9, nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione dell'istanza di rinnovo di cui all'art. 6;
 - b) cancellazione dal Registro federale per effetto del venir meno dei requisiti eventualmente richiesti da ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica nell'esercizio della propria autonomia, anche quale articolazione della Federazione internazionale di riferimento;
 - c) richiesta dell'interessato;

- d) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 o di una delle condizioni dell'art. 19, comma 2;
- e) violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 8 del d.p.c.m. del 23 marzo 2018; ciascuna Federazione è tenuta a comunicare annualmente alla Commissione i nominativi degli agenti sportivi che non hanno adempiuto all'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 8 del d.p.c.m. del 23 marzo 2018.
2. La Commissione avvisa previamente l'agente mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito dall'agente nella domanda di iscrizione al Registro, con indicazione del termine perentorio di quindici giorni entro il quale l'agente sportivo può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione. Ricevuti i chiarimenti la Commissione delibera definitivamente.
 3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'agente sportivo a mezzo posta elettronica certificata e successivamente pubblicato nella Sezione del Registro appositamente dedicata.
 4. Avverso i provvedimenti di cancellazione, è competente il Collegio di Garanzia dello Sport. Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport – via posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul sito istituzionale del CONI – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Copia del ricorso è trasmessa, a cura del ricorrente, alla Commissione.
Si applica l'art. 58, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene: a) gli elementi identificativi del ricorrente e del suo difensore; b) l'indicazione del provvedimento impugnato; c) l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata; d) l'indicazione dei motivi di impugnazione; e) gli atti e i documenti rilevanti; f) le conclusioni e le istanze di cui, previa riforma del provvedimento impugnato, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti alla Commissione; g) l'indicazione della procura al difensore.
Al ricorso sono allegate: a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni; b) l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi.
 5. In ogni caso, venute meno e/o rimosse le cause di cancellazione, l'agente può presentare una nuova domanda di iscrizione.

Art. 8 – Registro federale

1. E' demandata alle Federazioni sportive nazionali professionistiche la disciplina:

- a) dell'istituzione e della gestione del Registro federale degli agenti sportivi e della sezione speciale degli agenti stabiliti;
 - b) dei requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale;
 - c) delle modalità di iscrizione al Registro federale e dei termini per il rinnovo della stessa;
 - d) del rilascio del certificato di avvenuta iscrizione o di avvenuto rinnovo della stessa.
2. Le Federazioni sportive nazionali professionistiche sono, altresì, obbligate a comunicare alla Commissione ogni variazione inerente ai dati degli iscritti entro dieci giorni dalla notizia della stessa.

Capo III- Commissione CONI degli agenti sportivi

Art. 9- Istituzione, composizione e funzionamento

1. E' istituita presso il CONI la Commissione CONI degli agenti sportivi, che si compone di nove membri, di cui: a) tre nominati dalla Giunta Nazionale del CONI, selezionati tra persone in possesso di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza; b) due nominati dalla Giunta Nazionale del CONI selezionati tra i candidati, in possesso di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza, proposti dai Presidenti delle Federazioni sportive nazionali professionistiche; c) uno nominato dalla Giunta Nazionale del CONI e selezionato tra i candidati proposti dalle leghe professionistiche; d) uno nominato dalla Giunta Nazionale del CONI e selezionato tra i candidati proposti dalle associazioni di categoria degli agenti maggiormente rappresentative a livello nazionale; e) uno nominato dalla Giunta Nazionale del CONI e selezionato tra i candidati proposti dalle associazioni degli atleti professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale; f) uno nominato dalla Giunta Nazionale del CONI su proposta dell'Autorità di Governo vigilante.
2. La Commissione nomina tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice-Presidente, con funzioni vicarie, e svolge la sua attività con l'assistenza di un segretario.
3. La Commissione resta in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza della Commissione. I componenti non sono rieleggibili.
4. La Commissione è validamente operante con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno deve essere il Presidente o il Vice-Presidente. Essa si riunisce almeno due volte al mese ed è ammessa la partecipazione dei componenti anche a distanza tramite videoconferenza o altro equivalente tecnologico che sia idoneo o disponibile.

5. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. L'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti almeno sette giorni prima della riunione e può essere modificato solo con il consenso di tutti i componenti della Commissione.
7. In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 10- Funzioni e poteri

1. La Commissione:
 - a) cura l'iscrizione nel Registro dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e delle condizioni di cui all'art. 19, comma 2, assicurando l'uniformità dei criteri di valutazione;
 - b) definisce il programma di esame della prova generale prevista dall'art. 12, comma 3;
 - c) predispone il bando per l'esame di abilitazione, contenente la data e la sede di svolgimento della prova generale, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;
 - d) esclude dalla prova generale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;
 - e) delibera sulle domande di iscrizione nella prima seduta successiva alla domanda e rilascia il titolo abilitativo agli agenti sportivi che hanno superato l'esame di abilitazione e che intendono esercitare l'attività;
 - f) stabilisce ogni anno il massimale delle polizze di assicurazione per la responsabilità professionale di cui all'art. 4, lett. n);
 - g) provvede alla cancellazione dal Registro nei casi previsti dall'art. 7;
 - h) adotta i provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall'art. 20, comma 1;
 - i) provvede alla revoca della sospensione quando rileva che sono venute meno le condizioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento;
 - j) delibera, su richiesta dell'interessato, nel caso di cui all'art. 7, comma 5, la reinscrizione nel Registro;
 - k) provvede all'accreditamento delle attività formative promosse ed organizzate da enti ed istituti;
 - l) dispone accertamenti, laddove ritenga opportuno, o invita l'agente sportivo o la società di cui all'art. 19 a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione nel Registro, o all'atto della presentazione di istanza di rinnovo;

- m) impone a tutti gli agenti sportivi italiani e agli agenti sportivi stabiliti il divieto di domiciliazione di soggetti extracomunitari che, nell'esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento o dal Regolamento della Federazione internazionale nel cui ambito operano;
- n) pubblica nella sezione del Registro appositamente dedicata le sanzioni irrogate agli agenti sportivi ed i provvedimenti di cancellazione di cui all'art. 7.

Capo IV- Titolo abilitativo ed esame di abilitazione

Art. 11- Titolo abilitativo

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di agente sportivo, anche attraverso una società, devono munirsi di apposito titolo abilitativo rilasciato dalla Commissione in base alle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto del presente Regolamento.
2. Il titolo abilitativo è conferito alla persona fisica che, munita dei requisiti di cui all'art. 13, ha superato validamente l'esame di abilitazione. L'esame è diretto a verificare la preparazione, l'attitudine e il possesso delle conoscenze giuridiche e regolamentari necessarie per l'esercizio dell'attività e per l'adeguata tutela degli interessi del soggetto assistito. Il titolo abilitativo è strettamente personale e non cedibile.
3. Il titolo abilitativo ha carattere permanente e autorizza, previa iscrizione al Registro, a esercitare legittimamente la professione senza limitazione di tempo, fatto salvo l'effetto di eventuali provvedimenti di sospensione e cancellazione.
4. L'agente sportivo è abilitato all'esercizio della professione, previa iscrizione al Registro, solo in relazione alle discipline federali per cui ha conseguito l'abilitazione.
5. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro federale, gli agenti sportivi stabiliti in regola con gli obblighi di aggiornamento e ai quali siano stati conferiti in Italia almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale professionistica possono domandare l'iscrizione al Registro senza essere sottoposti all'esame di abilitazione.

Art. 12- Prova generale dell'esame di abilitazione

1. L'esame di abilitazione si articola in una prova generale e in una prova speciale.
2. La prova generale si svolge presso il CONI e ha ad oggetto la verifica, scritta e/o orale, delle seguenti materie:
 - a) diritto dello sport;

- b) istituti fondamentali del diritto privato;
 - c) istituti fondamentali del diritto amministrativo.
3. Il programma di esame ha per oggetto, almeno, il d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, lo Statuto del CONI, i principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, i principi di giustizia sportiva del CONI e il codice di giustizia sportiva del CONI, la disciplina del professionismo sportivo, le norme sportive antidoping.
 4. Il CONI organizza annualmente due sessioni di prova generale, che si concludono entro la fine dei mesi di marzo e settembre.
 5. La procedura d'esame è disciplinata dal bando pubblicato sul sito istituzionale del CONI.

Art. 13- Requisiti di ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione

1. Per l'ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
 - c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
 - d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
 - e) non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla l. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
 - f) non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni;
 - g) non avere riportato sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
 - i) non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della Federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare;
 - j) avere svolto una delle seguenti attività formative:
 - un tirocinio per almeno sei mesi presso un agente sportivo che eserciti l'attività effettivamente e regolarmente. L'esercizio effettivo e regolare dell'attività è comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale professionistica. Al termine del tirocinio, l'agente dovrà rilasciare una attestazione dell'attività svolta dal tirocinante;

- frequenza dei corsi di formazione, di cui all'art. 15;
 - k) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione. Saranno esclusi dalla prova generale i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente.

Art. 14- Commissione esaminatrice

1. Per la valutazione della prova generale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre membri nominati dalla Giunta nazionale del CONI, tra i quali obbligatoriamente:
- a) un rappresentante del CONI, con il ruolo di Presidente;
 - b) un rappresentante delle federazioni sportive nazionali professionistiche;
 - c) un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.
2. La composizione della Commissione esaminatrice viene pubblicata sul sito istituzionale del CONI.

Art. 15- Corsi di formazione

1. Il CONI organizza corsi di formazione con una durata minima di ottanta ore di insegnamento. Il piano di studi contiene le materie oggetto della prova generale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
2. I corsi di formazione possono essere promossi ed organizzati con le medesime modalità di cui al comma 1 da altri enti ed istituti che abbiano richiesto ed ottenuto dalla Commissione CONI degli agenti sportivi l'accreditamento della relativa attività formativa.

Art. 16- Prova speciale dell'esame di abilitazione

1. L'organizzazione, le modalità di svolgimento della prova speciale, la nomina della commissione esaminatrice, la determinazione del programma d'esame di cui all'art. 5 del d.p.c.m. del 23 marzo 2018 sono demandate alle Federazioni sportive nazionali professionistiche.
2. Ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica, nell'esercizio della propria autonomia, anche quale articolazione della Federazione internazionale di riferimento, può

prevedere il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 13, comma 1, per l'ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione.

Parte II

Capo I- Principi generali e disposizioni comuni

Art. 17- Doveri degli agenti sportivi.

1. Gli agenti sportivi devono svolgere la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle leggi, delle norme statutarie, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle Federazioni sportive nazionali professionistiche e internazionali nell'ambito delle quali prestano la propria attività professionale.
2. Gli agenti sportivi devono operare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza e competenza.
3. Gli agenti sportivi devono comunicare alla Commissione di cui all'art. 9, ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell'iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto da cui consegue la variazione.
4. Gli agenti sportivi devono frequentare i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati da ciascuna delle Federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali operano per un minimo di ore all'anno indicate con apposita delibera federale.

Art. 18 - Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici.
2. Essi non possono avere interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo.
3. L'esercizio dell'attività di agente sportivo è inoltre incompatibile:
 - a) con la qualità di atleta professionista;
 - b) con la qualità di atleta agonista, tesserato nel settore sportivo in cui abbia conseguito il titolo abilitativo;
 - c) con cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione

Sportiva e comunque con associazioni o società sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbia conseguito il titolo abilitativo;

d) con ogni altra carica sociale e/o incarico rilevante per l'ordinamento sportivo;

e) è in ogni caso fatto divieto di instaurare o mantenere rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante sulle associazioni o società sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbia conseguito il titolo abilitativo;

f) la situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per gli atleti, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.

4. E' fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, di avviare trattative o stipulare contratti con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni anche indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un atleta verso la suddetta società o presso quest'ultima.
5. Fatto salvo il corrispettivo di cui all'art. 21, comma 2, lett. d), è fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un atleta.
6. Sono nulli i contratti di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento stipulati dall'agente sportivo in violazione del precedente comma 4. Sono altresì nulli i contratti stipulati dall'agente con l'atleta e/o la società sportiva in violazione del precedente comma 5.
7. Nel caso in cui una delle situazioni di conflitto di interessi di cui al comma 4 intervenga in pendenza del rapporto contrattuale tra l'agente sportivo e l'atleta o la società sportiva, il contratto si risolve di diritto al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità.

Art. 19 - Modalità di organizzazione dell'attività

1. L'attività di agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della legislazione civilistica vigente.
2. L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e strumentali;
 - b) i soci agenti sportivi devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;
 - c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
 - d) l'attività di altri soggetti non in possesso del titolo abilitativo deve essere limitata alle sole funzioni amministrative;
 - e) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, partecipazione in altre società aventi analogo oggetto sociale.
3. L'elenco dei collaboratori, la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto, del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali devono essere depositati presso la Commissione al momento dell'iscrizione. Le modifiche sopravvenute dovranno essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

Art. 20 - Regime sanzionatorio

1. Gli agenti sportivi che contravvengono ai propri doveri, violano le norme contenute nel presente Regolamento, non ottemperano alla normativa e alle decisioni di cui all'art. 17, comma 1, a seconda della gravità della violazione, della sua durata e di eventuali recidive, sono soggetti alle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:
 - a) censura o deplorazione;
 - b) sanzione pecuniaria di almeno Euro 5.000;
 - c) sospensione dall'esercizio dell'attività per un massimo di ventiquattro mesi;
 - d) radiazione dal Registro.
2. Nel caso in cui l'agente sportivo commetta un illecito sanzionabile ai sensi del comma 1 e sia legale rappresentante o socio di una società di cui all'art. 19:
 - a) se l'illecito è commesso nell'esercizio dei poteri gestori della società, la sanzione pecuniaria sarà esigibile anche da quest'ultima, con vincolo di solidarietà passiva;
 - b) la sospensione dell'agente sportivo dall'esercizio dell'attività comporterà analogo impossibilità di agire per la società e per l'intera durata del provvedimento di sospensione.
3. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere eseguito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della stessa. In mancanza, decorso tale termine, l'agente sarà automaticamente sospeso dall'esercizio dell'attività sino all'avvenuto pagamento. La

Commissione, previa valutazione dell'istanza dell'interessato, può autorizzare il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

4. E' punito con la sospensione dal Registro da sei a ventiquattro mesi l'agente sportivo che, contravvenendo ai doveri di correttezza e lealtà, entri in relazione con atleti legati da un rapporto contrattuale con un altro agente sportivo, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.
5. L'agente sportivo non deve acquisire rapporti di clientela con modalità contrarie a correttezza e decoro. L'agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un atleta o di una società sportiva o per l'ottenimento di mandati. La violazione di tali doveri comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da sei a ventiquattro mesi, ovvero della radiazione dal Registro nei casi giudicati più gravi.
6. I provvedimenti sanzionatori sono adottati dalla Commissione, previa comunicazione all'agente e concessione di un termine di quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.
7. Avverso le decisioni della Commissione, è competente a giudicare il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in unico grado.
8. Le sanzioni disciplinari irrogate agli agenti sportivi sono pubblicate dalla Commissione nella sezione del Registro appositamente dedicata, nella sezione appositamente dedicata, e da questa comunicate alle Federazioni sportive nazionali professionistiche.

Art. 21- I contratti degli agenti sportivi

1. Un agente sportivo può curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo dopo aver ricevuto un incarico scritto. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi.
2. A pena di nullità, il contratto deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno i seguenti requisiti:
 - a) le generalità complete delle parti contraenti;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la data di stipula del contratto e la durata, che non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione *ex lege* entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto si intenderà conferito per due anni);
 - d) il corrispettivo dovuto all'agente sportivo e il soggetto tenuto al pagamento, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, che dovrà essere effettuato esclusivamente dal

soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, l'assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società fruitrice a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto;

e) la sottoscrizione delle parti del contratto e, qualora il contratto abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, la sottoscrizione del genitore esercente la potestà o la tutela legale;

f) il numero delle parti nel cui interesse agisce l'agente sportivo e, nel caso di più parti, il consenso scritto di tutte;

g) le modalità di recesso dal contratto;

h) la data di scadenza.

3. Il contratto, se redatto in lingua diversa da quella italiana, deve essere depositato unitamente ad una traduzione giurata in lingua italiana.

4. Il contratto può essere conferito:

a) da una sola o da più parti (c.d. mandato plurimo);

b) in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.

5. Il contratto non può essere rinnovato in via tacita.

6. L'intervento di soggetti non iscritti al Registro è, altresì, causa di nullità dei contratti di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

7. E' delegata a ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica:

a) la disciplina relativa ai compensi. Le Federazioni sportive nazionali professionistiche hanno la facoltà di introdurre un tetto ai compensi espresso in termini percentuali sul valore della transazione o sul reddito lordo complessivo dell'atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto;

b) la disciplina relativa alle vicende modificative ed estintive del contratto;

c) la specificazione dei diritti e degli obblighi delle parti nell'esecuzione del contratto;

e) le cause di invalidità e di inefficacia del contratto;

f) la disciplina dei contratti stipulati per conto di atleti minori di età.

8. Il contratto deve essere depositato, a pena di inefficacia, presso la Federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito opera l'agente sportivo entro venti giorni dalla data di stipula del contratto e secondo le modalità stabilite dalla stessa Federazione. Devono essere altresì depositati presso la Federazione sportiva nazionale professionistica eventuali modifiche del contratto, nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o revoca entro venti giorni dal verificarsi delle stesse.

9. Ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica è delegata a istituire un registro dei Contratti, assicurandone la custodia e definendone il regime di pubblicità nei termini di legge.
10. La disciplina prevista nel presente articolo trova applicazione anche ai contratti stipulati da soggetti extracomunitari iscritti nei registri della Federazione internazionale di riferimento. I soggetti extracomunitari hanno l'obbligo di eleggere domicilio presso un agente sportivo italiano o stabilito, pena la nullità dei contratti di cui al presente articolo.

Parte III

Art. 22- Risoluzione delle controversie

1. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia sportiva è competente a giudicare in unico grado sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione.
2. Sono altresì devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.

Art. 23 - Norme transitorie

1. È fatta salva la validità dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. I soggetti in possesso di tale titolo abilitativo sono tenuti a iscriversi nel Registro entro il termine di trenta giorni dall'effettiva operatività dello stesso, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, con esonero dall'esame di abilitazione.
2. È delegata alle Federazioni sportive nazionali professionistiche la disciplina delle modalità di iscrizione al Registro federale dei soggetti in possesso del titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015.
3. I soggetti in possesso di titoli abilitativi rilasciati tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017 potranno svolgere l'attività di agente sportivo secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica fino al 30.06.2019.
4. I contratti sottoscritti da soggetti in possesso del titolo abilitativo rilasciato prima del 31.03.2015 e fino al 31.12.2017, depositati presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e non potranno essere tacitamente rinnovati.

5. In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 13, per l'anno in corso non è richiesto il possesso del requisito di cui al comma 1, lett. j) ai fini dell'ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione.

Art. 24 - Norme finali

1. Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili, previa delibera della Giunta Nazionale del CONI, anche alle Federazioni sportive nazionali che non hanno istituito il settore professionistico.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e gli atleti sono tenuti a comunicare al CONI e alla Federazione competente i dati analitici relativi a tutti i corrispettivi erogati nel corso dell'anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dallo stesso CONI.
Tra i dati analitici vanno indicati anche il Paese ove è ubicata la banca ove è stato effettuato l'accredito del corrispettivo erogato. Entro il 31 marzo di ogni anno la Federazione competente rende noti i predetti dati.

Art. 25- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 10 luglio 2018.

ALLEGATO A)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AGENTI SPORTIVI

Il/La sottoscritto/a:

Nome

Cognome

Genere

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Residenza

Nazionalità

Indirizzo di posta elettronica certificata

Recapiti telefonici

Data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale

CHIEDE

l'iscrizione nel Registro nazionale degli agenti sportivi nella

Sezione agenti sportivi

Sezione agenti sportivi stabiliti

DICHIARA

- 1) di impegnarsi a rispettare le leggi, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle Federazioni sportive nazionali e internazionali nell'ambito delle quali presta la propria attività professionale;
- 2) di aver sottoscritto il Codice di condotta professionale della Federazione sportiva nazionale _____;

- 3) di prestare la sua attività nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza e competenza;
- 4) di impegnarsi a comunicare alla Commissione CONI degli agenti sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato nella Dichiarazione delle Persone fisiche entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto cui consegue la variazione;
- 5) di autorizzare sin d'ora il CONI e la Commissione CONI degli agenti sportivi ad acquisire informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la correttezza del suo operato.

Allega :

dichiarazione delle persone fisiche (allegato B)

marca da bollo da Euro 250,00.

Luogo e data

Il/La dichiarante

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a:

Nome

Cognome

Genere

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Residenza

Nazionalità

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento CONI degli agenti sportivi ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ed in particolare:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni;

- f) non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla l. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
- g) non avere riportato sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- i) non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della Federazione presso cui intende operare;
- j) nel caso di sanzioni pecuniarie in ambito sportivo, di aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempiente ad eventuali rateizzazioni;
- k) avere validamente superato l'esame di abilitazione, o essere in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015*;
- l) essere in possesso del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi della Federazione _____ presso la quale è stata svolta la prova speciale di cui all'art. 16 del Regolamento, o, in alternativa, presso la quale è stato sostenuto l'esame di abilitazione in data antecedente il 31 marzo 2015*;
- m) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18 del Regolamento;
- n) aver stipulato una polizza di rischio professionale, con durata di _____ anni contratta con _____, avente n. _____;
- o) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria.

Allega copia del documento di identità personale in corso di validità.

*i requisiti di cui alle lett. k) e l) non sono richiesti per l'iscrizione nella sezione degli agenti sportivi stabiliti.

Luogo e data

Il/la dichiarante

ALLEGATO C)

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO SOCIETA' DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI
AGENTI SPORTIVI

Il/La sottoscritto/a:

Nome

Cognome

Genere

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Residenza

Nazionalità

Indirizzo di posta elettronica certificata

Recapiti telefonici

Data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al registro federale

Nella qualità di legale rappresentante di:

Ragione sociale

Sede legale

CF/P.IVA

Iscrizione CCIAA

CHIEDE

l'inserimento di detta Società nell'Elenco Società del Registro nazionale degli agenti sportivi

DICHIARA

- 1) di impegnarsi a comunicare alla Commissione CONI degli agenti sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto cui consegue la variazione;
- 2) di autorizzare sin d'ora il CONI e la Commissione CONI degli agenti sportivi ad acquisire informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la correttezza del suo operato.

Dichiara inoltre che al momento attuale:

- l'oggetto sociale della società è: _____
- nell'ambito della società prestano la loro attività i seguenti agenti sportivi:

- la maggioranza assoluta del capitale sociale è posseduta dai soci agenti sportivi _____
- i soci non posseggono, in via diretta o mediata, partecipazione in altre società aventi analogo oggetto sociale.

Allega la documentazione di cui all'art. 19 comma 3 del Regolamento.

Luogo e data

Il/La dichiarante